



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

I SETTORE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 667 DEL 02/10/2024

Oggetto: Revoca Convenzione n. 72 del 23/09/2024 e approvazione nuovo schema di convenzione con una casa di accoglienza ad indirizzo segreto per una donna vittima di violenza.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno due del mese di ottobre, nella residenza Municipale il Dott. Raffaele Gallo

DIRIGENTE AD INTERIM DEL I SETTORE

Vista la Determinazione Sindacale n. 13 del 03.12.2020 ad oggetto: "Definizione Incarichi Dirigenziali";

Vista la Deliberazione di C.C. n. 24 del 26.08.2024, esecutiva, - Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 (art. 170, comma1, del D.Lgs. 267/2000);

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26.08.2024, esecutiva, - Approvazione bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

Vista la delibera di G.C. n° 141 del 28/08/2024 ad oggetto “ Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2024 – Assegnazione risorse finanziarie ai Dirigenti;

Premesso:

- che con Determinazione Dirigenziale del I Settore n. 644 del 19/09/2024 è stato autorizzato un ricovero di una donna vittima di violenza presso una casa di accoglienza ad indirizzo segreto, dal 12 settembre – 31 dicembre 2024 con il relativo impegno di spesa ed, altresì , approvato uno schema di convenzione;
- che è stata stipulata la convenzione con la suddetta casa di accoglienza annotata al Repertorio n. 72 del 23/09/2024;
- che per mero errore è stato citato all'art. 11 della suddetta convenzione l'importo di €. 73,00 (oltre I.V.A.) se dovuta, quale retta riferita alla tipologia “casa di accoglienza per gestanti e donne con figli, di cui al D.A. n. 20/GAB del 17/02/2022 anzicchè quella esatta di €. 62,00 (oltre I.V.A.), se dovuta, quale retta riferita alla tipologia “casa di accoglienza ad indirizzo segreto e/o strutture di ospitalità per donne sole con figli minori o diversamente abili vittime di violenza” di cui al D.A. n. 63 del 25/05/2022;
- che la struttura è autorizzata, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 22/86, allo svolgimento dell'attività assistenziale Sezione “gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà con disagio sociale e/o vittime di violenza” ed alla tipologia “Casa di accoglienza ad indirizzo segreto” giusto D.D.G. n. 1603 del 17/06/2024;
- che occorre revocare definitivamente la convenzione n. 72 del 23/09/2024 e stipulare una nuova convenzione con la retta pari ad €. 62,00 (oltre I.V.A.) se dovuta, per ogni giorno di effettiva presenza della donna di cui D.A. n. 63 del 25/05/2022, aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati;

- che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Smeraglia Calogero in servizio presso l'Ufficio Politiche Sociali, per le fasi di affidamento ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/1990;
- che non occorre impegnare la somma in quanto è già stata imputata con la succitata Determinazione Dirigenziale del I Settore n. 644 del 19/09/2024
- che in data 01 ottobre 2024, annotata al protocollo dell'Ufficio Politiche Sociali al n. 114/ASS, è stata inviata una comunicazione di rettifica dell'importo del ricovero di che trattasi alla sopra citata comunità, tramite il portale "Appalti e Contratti" del sito web del Comune di Ribera;
- che in data 01 ottobre 2024, annotata al protocollo generale al n. 1702, è pervenuta l'accettazione della rettifica dell'importo della retta pari ad e. 62,00 (oltre I.V.A.) firmata digitalmente da parte del responsabile della struttura;
- che, trattandosi di case di accoglienza ad indirizzo segreto, non vengono allegata le note sopra citate ma rimangono depositate presso l'ufficio Politiche Sociali;

Dato atto

- che, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del D. L.gs. n. 118/2011, dal 1° Gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti in nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
- Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
- Visto l'O.R.EE.LL.;
- Visti gli atti d'ufficio;
- Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

Prendere atto:

1. della nota del 01 ottobre 2024, annotata al protocollo dell'Ufficio Politiche Sociali al n. 114/ASS, con la quale è stata inviata una comunicazione di rettifica dell'importo del ricovero di che trattasi alla comunità citata in premessa, tramite il portale "Appalti e Contratti" del sito web del Comune di Ribera;
2. della nota del 01 ottobre 2024, annotata al protocollo generale al n. 1702, firmata digitalmente da parte del responsabile della struttura, con la quale la comunità accetta la rettifica dell'importo della retta pari ad €. 62,00 (oltre I.V.A.) ;
3. che, trattandosi di case di accoglienza ad indirizzo segreto, non vengono allegata le note sopra citate ma rimangono depositate presso l'ufficio Politiche Sociali;
4. revocare definitivamente la Convenzione n. 72 del 23.09.2024 approvata con determinazione Dirigenziale del I Settore n. 644 del 19.09.2024;
5. approvare il nuovo schema di convenzione redatto dall'ufficio Politiche Sociali e allegata al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A";
6. stipulare, con la casa di accoglie ad indirizzo segreto, la convenzione secondo lo schema approvato con il presente atto;

dare atto:

7. che non occorre impegnare la somma in quanto è già stata imputata con la succitata Determinazione Dirigenziale del I Settore n. 644 del 19/09/2024

8. che è stato acquisito il solo parere di regolarità tecnica, posto che la presente non prevede assunzione di impegno di spesa o diminuzione di entrata e non comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
9. che la suddetta struttura è iscritta regolarmente all'Albo Regionale sensi dall' Art. 26 della L.R. n° 22/86;
10. che ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento;
11. che nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, che ai fini della pubblicità legale l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
12. che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è L'Operatore Esperto Amministrativo Sig. Calogero Smeraglia in servizio presso l'Ufficio Servizio Sociali;
13. che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013, che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né a capo del Responsabile del Servizio e né in capo al sottoscritto dirigente competente ad adottare il presente atto;
14. la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto del responsabile del Settore finanziario di regolarità tecnica;
15. di evidenziare che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l'Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e che, pertanto, verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del procedimento
Operatore Esperto Amministrativo
F.to (Geom. Calogero Smeraglia)

Il Responsabile del Servizio
F.to (Dott.ssa Ass. Soc. Rosaria Di Giorgi)

Il Dirigente ad Interim del I Settore
F.to (Dott. Raffaele Gallo)



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Determinazione ad oggetto : Revoca Convenzione n. 72 del 23/09/2024 e approvazione nuovo schema di convenzione con una casa di accoglienza ad indirizzo segreto per una donna vittima di violenza

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL I SETTORE

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Ribera , 02/10/2024

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL I SETTORE
F.to (Dott. Raffaele Gallo)



COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

I SETTORE - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Via Riggi n. 58 - Tel. 0925-561323- 314

REP. N. _____ DEL _____

=====

SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE CASA D'ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO E/O STRUTTURE DI OSPITALITA' IN EMERGENZA PER DONNE SOLE CON FIGLI MINORI O DIVERSAMENTE ABILI VITTIME DI VIOLENZA.

=====

Il giorno _____ nei locali degli uffici _____ tra l'Amministrazione comunale di Ribera legalmente rappresentata dal sig. Dott. Raffaele Gallo domiciliato per la carica presso Comune di Ribera e il sig. _____ nato a _____ (CT) il _____ nella qualità di legale rappresentante dell'Ente " _____ " gestita dalla Comunità Cooperativa Sociale " _____ " con sede in _____ iscritto all'albo regionale ex art. 26, legge regionale n. 22/86, al n. _____ sezione " Gestanti e ragazze madri" tipologia: casa ad indirizzo segreto per ospitalità di secondo livello" giusto provvedimento del competente Assessorato regionale della Famiglia Politiche Sociali e Lavoro decreto n. _____ del _____ per svolgere attività assistenziale in favore di donne italiane e straniere vittime di violenza nella tipologia "Casa di accoglienza ad indirizzo segreto" e/o "Struttura di ospitalità in emergenza" per donne vittime di violenza, e loro figli minori e disabili a carico, con una capacità ricettiva di n. 9 posti letto.

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Ribera (AG) in attuazione della legge regionale n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti di donne, italiane e/o straniere, vittime di violenza per le quali per vari motivi non è ipotizzabile una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, nè l'attivazione di altre forme di intervento altrettanto idonee, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, il sostegno per l'individuazione e il superamento delle difficoltà che hanno determinato la necessità di accoglienza in idonee strutture;
- che la "casa di accoglienza o la struttura di ospitalità" intende offrire in un clima di famiglia un adeguato sostegno psicologico e materiale finalizzato all'attuazione delle risorse personali e sociali anche per prevenire il rischio di possibili separazioni madre-figlio;
- che ragioni tecniche, economiche, e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore di donne vittime di violenza in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di

valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed a una migliore qualità del servizio;

- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. c), della legge regionale n. 22/86, nella legge n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n. 48/91, art. 1, comma I, lett. e), atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;

- che il predetto Ente _____ si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione, nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

- che l'affidamento del servizio è inferiore a €. 40.000,00 e ai sensi dell'art. 18, comma 10, allegato 1.4 art. 2 del D.lgs. n. 36/2023, nuovo codice degli appalti, l'appaltatore non è tenuto a versare l'imposta di bollo;

- che, in data 23/09/2024 annotata al repertorio n. 72, è stata stipulata con la suddetta Comunità Cooperativa Sociale "Esopo" con sede in Salemi la convenzione;

- che per mero errore è stato citato all'art. 11 della suddetta convenzione l'importo di €. 73,00 (oltre I.V.A.) se dovuta, quale retta riferita alla tipologia "casa di accoglienza per gestanti e donne con figli, di cui al D.A. n. 20/GAB del 17/02/2022 anziché quella esatta di €. 62,00 (oltre I.V.A.), se dovuta, quale retta riferita alla tipologia "casa di accoglienza ad indirizzo segreto e/o strutture di ospitalità per donne sole con figli minori o diversamente abili vittime di violenza" di cui al D.A. n. 63 del 25/05/2022.

- che la struttura è autorizzata, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 22/86, allo svolgimento dell'attività assistenziale Sezione "gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà con disagio sociale e/o vittime di violenza" ed alla tipologia "Casa di accoglienza ad indirizzo segreto" giusto D.D.G. n. XXXXXX

- la nuova convenzione annulla definitivamente la summenzionata convenzione n. 72 del 23/09/2024;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente Cooperativa Sociale "_____" per la gestione della Casa di accoglienza ad indirizzo segreto sita nel Comune di _____ (____) per donne sole con figli minori e/o disabili, inviate dall'Ufficio di servizio sociale comunale dai Centri anti violenza iscritti all'albo, dalle forze dell'ordine, dalla Procura della Repubblica o del Tribunale, dagli enti ospedalieri e da ogni altro ente pubblico.

Il numero massimo di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di n. ____ (____) unità.

Le ammissioni fatte in proprio dall'ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità ricettiva autorizzata dall'Amministrazione regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dall'Autorità locale di P.S., ovvero autorizzati dall'A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

Art. 2

Modalità di ammissione

In caso di invio da parte dei Centri anti violenza o su iniziativa dell'ente gestore della struttura di accoglienza l'Ente ospitante è tenuto a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione, in questi casi l'autorizzazione all'ospitalità è disposta dall'A.C., su relazione del Servizio sociale comunale.

E' esclusa l'ammissione di soggetti destinatari d'intervento ai sensi della legge regionale n. 64/84.

E' facoltà dell'A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di giorni 15, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell'ufficio di Servizio sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato della donna vittima di violenza e dei suoi figli minori e/o disabili, mediante emissione di nota a firma del sindaco, cui deve far seguito entro 15 giorni l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto.

L'Ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori della struttura medesima e, se inviate da un CAV, anche sulle segnalazioni e prime valutazioni dello stesso.

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorchè refluyente nell'esercizio successivo.

La mancata autorizzazione al ricovero o il mancato impegno delle somme non esonera l' A.C. a riconoscere le rette dovute alla struttura per l'ospitalità già prestata.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione dell'Ufficio comunale competente. A tutela del soggetto, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla Casa.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

L'Ente ha l'obbligo di possedere e mantenere i requisiti previsti per le "Case di accoglienza ad indirizzo segreto" e per le "Strutture di ospitalità in emergenza" di cui al DP 96 del 31/03/2015 e assicurare e garantire quanto previsto dai requisiti organizzativi e di funzionamento dallo stesso DP 96/2015.

L'Ente, nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita all'interno della casa, si impegna a:

- mantenere in efficienza gli edifici, i servizi, le attrezzature necessarie al buon funzionamento della Casa;
- garantire l'igiene quotidiana degli ambienti comuni e collaborare alla pulizia degli ambienti ad uso esclusivo dell'ospite;
- dare ospitalità diurna e notturna garantendo agli ospiti un clima di massima riservatezza;
- somministrare il vitto adeguato ed il menù differenziati per fasce di età e giorni settimanali;
- collaborare con il Servizio sociale professionale competente sul caso al fine di elaborare il piano di intervento per il reinserimento della donna, con figli minori e disabili, di realizzare gli obiettivi nei tempi e nei modi che rispettino la volontà della donna; il piano di intervento verrà sottoscritto dall'assistente sociale comunale proponente, dalla donna e dal responsabile della Casa di accoglienza;
- sostenere materialmente e psicologicamente le utenti attraverso un rapporto personalizzato e diretto a favorire un percorso di autonomia (con forme di recupero scolastico, formazione professionale, inserimento lavorativo, ecc.);
- assistere ed accudire i minori, vigilando sugli aspetti igienico-sanitari, garantendo la loro frequenza scolastica, anche mediante trasporto presso asili e scuole, favorendo il loro sviluppo psico-fisico e la socializzazione all'interno della Casa;
- favorire il rapporto con le istituzioni pubbliche e private del territorio, garantendo l'accompagnamento degli ospiti nei casi di necessità;

- tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti:
 - a) documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e altro;
 - b) schede di anamnesi psico-sociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente;
 - segnalare all'Ufficio comunale competente le particolari situazioni che rendano necessarie modifiche al piano d'intervento concordato;
 - stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni nei confronti degli ospiti per il numero convenuto;
 - garantire l'aggiornamento periodico degli operatori della casa d'accoglienza;
 - segnalare tempestivamente al Servizio sociale professionale del comune e al giudice tutelare i casi dei minori per i quali possano ravvisarsi situazioni d'abbandono e che presentino particolari problematiche, che rendano necessario un intervento di natura assistenziale rivolto al minore o alla famiglia da parte del comune;
 - segnalare all'Ufficio comunale competente i casi di assenza continuativa concordata e non, entro 3 giorni;
 - relazionare annualmente all'A.C. sull'attività da svolgere e su quella complessivamente svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, su costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presenti convenzione;
- Nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta dall'ente agli ospiti o ai loro familiari per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni l'ente si impegna ad utilizzare il personale previsto dal DP 96/2015

L'Ente si impegna altresì a rispettare, per il personale utilizzato, i C.C.N.L. di categoria o, in assenza, il C.C.N. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'Ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

Art. 6

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt. 109 e 193 del T.U.P.S.

Art. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 8

Assenze

Nel caso in cui l'ospite venga ricoverato in presidio ospedaliero per esigenze di specifico trattamento, l'ente si impegna a darne comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero e a mantenere i rapporti con la persona durante la degenza garantendole il posto al suo rientro. E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione del caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in casa d'accoglienza, dandone comunicazione all'Ente gestore.

Dovrà essere altresì garantito il posto, in caso di assenza dovuta ad altra giusta causa, per un periodo non superiore a 15 giorni, se preventivamente concordata ed autorizzata dall'Ente su parere del proprio assistente sociale.

Laddove l'ospite lasci ingiustificatamente la casa d'accoglienza, il responsabile della stessa ne darà comunicazione, trascorsi 3 giorni, all'A.C. per gli adempimenti di sua competenza e l'eventuale

messa a disposizione del posto e per dovuta conoscenza agli enti pubblici che hanno disposto l'accoglienza.

Art. 9

Continuità del servizio

L'ente si impegna ad erogare direttamente e senza internazione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art. 10

Volontariato

Mantenendo il rispetto delle normative di garanzia e privacy, l'ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di volontari, a supporto dell'attività assistenziale senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I volontari non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto agli operatori previsti al precedente art. 5.

La presenza di volontari all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari non concorrono in nessun caso alla determinazione del costo del servizio.

Art. 11

Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun ospite una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili mensili corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto, e da dichiarazione attestante il rispetto dei C.C.N.L.

L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente, come dal D.A. 63/GAB del 25/05/2022:

- a) una retta di mantenimento non inferiore a €. 62,00 oltre IVA, se dovuta, per ogni giorno di effettiva presenza della donna dei figli minori e/o disabili, da liquidare posticipatamente con cadenza mensile e sulla base di prospetti contabili, come determinato dalla Regione Siciliana – Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

L'importo su menzionato sarà aggiornato automaticamente entro 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati

Art. 12

Rimborsi

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura, ove l'Ente sia fiscalmente tenuto all'emissione, e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, trasmetterà gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati all'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata, Pec o presentati direttamente all'Ufficio protocollo generale.

Art. 13

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata fino al _____ a decorrere dalla data della sottoscrizione. E' escluso il rinnovo tacito.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione dei compensi alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione del numero dei posti convenzionati a causa di dimissioni dell'utenza e in assenza di nuovi ingressi.

Art. 14

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 15

Dichiarazione esenzione da bollo

L'a.c. prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà della Comunità sopra menzionata, che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, con la quale la stessa dichiara di essere esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'Art. 17 del D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto la Comunità è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

Art. 16

Predisposizione e adempimenti in materia di sicurezza.

La comunità sopra menzionata ha l'obbligo di osservare le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed è responsabile della corretta applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Resta a carico della Comunità la predisposizione e la comunicazione di tutti gli adempimenti in materia di legislazione della sicurezza del lavoro di cui al suddetto D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., quali il documento di valutazione dei rischi (DVR) relativo all'attività oggetto del servizio, completo della valutazione di tutti i rischi fisici, chimici, biologici, MMC, stress lavoro-correlato, VDT, ecc., eventualmente presenti, nonché il protocollo intero anti-contagio contenente tutte le misure di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2 che la comunità intende mettere in atto nella sede oggetto del servizio.

Al tal fine l'A.C. prende atto che la comunità sopra evidenziata ha già trasmesso al Comune di Ribera la seguente documentazione e che la stessa si trova depositata presso l'Ufficio Politiche Sociali:

- ✓ Documento di valutazione dei rischi, come sopra meglio definito, firmato dal Datore di lavoro, RSPP, RLS e Medico Competente (ove nominato);
- ✓ Protocollo Interno Anti-Contagio contenente la valutazione del rischio biologico da SARS-CoV-2 (se già non contenuta all'interno del suddetto DVR) e l'indicazione delle misure anti-contagio atte a contrastare la diffusione del virus;
- ✓ Nominativo del Datore di Lavoro;
- ✓ Nominativo del Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione con la relativa lettera d'incarico e relativo attestato di avvenuta formazione;
- ✓ Nominativo del medico competente e relativa lettera d'incarico (ove nominato);
- ✓ Nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e relativo attestato di avvenuta formazione;
- ✓ Nominativi degli incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e di gestione dell'emergenza, e relativi attestati di avvenuta formazione;
- ✓ Attestati di avvenuta formazione (Generale e Specifica) dei lavoratori impiegati nella Comunità oggetto del servizio.

Art. 17

Esenzione da bollo

L'a.c. prende atto che l'affidamento del servizio è inferiore a €. 40.000,00 e ai sensi dell'art. 18, comma 10, allegato 1.4 art. 2 del D.lgs. n. 36/2023, nuovo codice degli appalti, l'appaltatore non è tenuto a versare l'imposta di bollo;

Art. 18

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 19

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art. 20

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Sciacca

Luogo: _____ li _____

per la Comunità Alloggio " _____ "

Il Rappresentante Legale

(_____)

Documento Firmato digitalmente

per il Comune di Ribera

Il Dirigente ad Interim del I Settore

(_____)